

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Milano, 9 aprile 2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE DEL TFR IN BUSTA PAGA

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è entrato in vigore il 3 aprile, il D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n.29, recante le norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR in busta paga per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018.

Lavoratori interessati

Possono presentare istanza per la liquidazione mensile del TFR tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi, per i quali trovi applicazione l'istituto del TFR.

L'opzione può essere esercitata anche nel caso in cui i dipendenti abbiano deciso di conferire il TFR ad un fondo di previdenza complementare.

Lavoratori esclusi

- a. Lavoratori dipendenti domestici;
- b. lavoratori dipendenti del settore agricolo;
- c. lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l'accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;
- d. lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- e. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- f. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato;
- g. lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata dai predetti interventi;
- h. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti;
- i. lavoratori che abbiano disposto del TFR a garanzia di contratti di finanziamento (il lavoratore è tenuto a notificare tale ricorrenza al datore di lavoro), fino alla notifica dell'estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.

GDA SERVICE di Dott. Luca Cozzi & C. s.a.s.

Sede legale Via Roma 84 20037 Paderno D. - Milano; Sede operativa Piazza Castello 2 - 20121 Milano

C.F. 11619150151, P.I. 02727600963 - Tribunale di Milano 356830/8713/30 - C.C.I.A.A. 1480021

Telefono 02 / 89015331 - Telefax 02 / 72013533 – email: gdaservice@tin.it

Misura è imponibilità del TFR da liquidare

La quota liquidabile è solo, ma tutta, la parte del TFR che matura nel mese, non potendosi optare per una liquidazione parziale. La somma liquidata non è soggetta a contribuzione ma sconta l'imposta ordinaria invece che quella separata (quindi al di fuori delle retribuzioni molto basse tipiche dei rapporti part time, l'importo erogato è soggetto ad una tassazione più elevata.

Pur costituendo reddito imponibile la quota liquidata non incide sulla verifica dei limiti di reddito per la corresponsione degli 80 euro del Bonus Renzi. Al contrario può incidere negativamente sull'importo delle detrazioni, misura delle addizionali comunali e regionali e dell'ANF spettante.

Procedura di liquidazione in busta paga

I lavoratori possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile del TFR presentando istanza attraverso il modulo specifico in allegato alla presente, debitamente compilato e validamente sottoscritto. La manifestazione di volontà esercitata è irrevocabile fino al 30 giugno 2018 o alla cessazione del rapporto di lavoro se antecedente. Il datore di lavoro deve accertare il possesso dei requisiti da parte del lavoratore.

L'opzione è efficace e l'erogazione del TFR è operativa dal mese successivo a quello di formalizzazione dell'istanza e fino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 o a quello in cui si verifici la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente.

I datori di lavoro che, per liquidare la quota di TFR, accedessero al finanziamento assistito da garanzia, devono provvedere a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell'istanza.

Interruzione della liquidazione

La liquidazione della quota di TFR è interrotta a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle condizioni elencate alle lettere e., f., g. e h. del paragrafo sui lavoratori esclusi e per l'intero periodo di sussistenza delle medesime, nonché nel caso di sottoposizione a procedure concorsuali.

Misure compensative

Per i periodi di paga da marzo 2015 a giugno 2018, per i lavoratori che abbiano richiesto la liquidazione della quota di TFR il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR dell'Inps (0,20% o 0,40% per i dirigenti industriali) sulle quote maturande di TFR corrisposte. Inoltre, il datore di lavoro che, senza accedere alle misure di finanziamento assistito da garanzia, effettui la liquidazione della quota di TFR, potrà dedurre dal reddito d'impresa il 4% (6% per imprese con meno di 50 addetti) dell'ammontare del TFR liquidato e potrà diminuire il costo del lavoro attraverso una riduzione dei contributi in misura pari allo 0,28%.

Finanziamento garantito

La liquidazione del TFR in busta paga potrebbe incidere negativamente sulla liquidità aziendale, soprattutto laddove l'opzione fosse esercitata da molti dipendenti. Al fine di ovviare a tale problematica è stata prevista per i datori di lavoro con meno di 50 addetti di poter accedere ad un finanziamento apposito assistito da garanzia dello stato e sul quale è applicato un tasso non superiore a quello dell'indice di rivalutazione del TFR (onere che i datori di lavoro avrebbero comunque sostenuto)

Il limite dimensionale della forza lavoro aziendale è calcolato sulla base dei principi e dei criteri già adottati per individuare i soggetti tenuti al versamento del TFR al Fondo di tesoreria ed è verificato e certificato dall'Inps.

Per accedere al credito occorre presentare apposita istanza all'INPS. I datori di lavoro interessati sono invitati a contattare lo Studio per l'avvio della richiesta.

Se il finanziamento è utilizzato, anche solo in parte, per finalità diverse dalla liquidazione mensile della quota del TFR, fatti salvi eventuali rilievi penali, l'erogazione del finanziamento è interrotta e il datore di lavoro è tenuto al rimborso immediato della parte di finanziamento già fruita e degli interessi.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

GDA Service

Allegati:

- istruzioni per i dipendenti
- modello ministeriale per la richiesta

GDA SERVICE di Dott. Luca Cozzi & C. s.a.s.

Sede legale Via Roma 84 20037 Paderno D. - Milano; Sede operativa Piazza Castello 2 - 20121 Milano

C.F. 11619150151, P.I. 02727600963 - Tribunale di Milano 356830/8713/30 - C.C.I.A.A. 1480021

Telefono 02 / 89015331 - Telefax 02 / 72013533 – email: gdaservice@tin.it